

Statuto

TITOLO I

Costituzione e scopi

ART. 1: Costituzione – Sede

1. E' costituita l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (in breve ANCL) sindacato unitario della categoria con sede in Roma;
2. l'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 2: Scopi

1. L'Associazione si prefigge e persegue, con le sue attività, i seguenti scopi:
 - a) promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali, e sindacali dei Consulenti del Lavoro, anche nelle sedi giudiziarie, extragiudiziarie e davanti alla Corte Europea;
 - b) accrescere, sviluppare e valorizzare l'immagine e le funzioni professionali degli associati, operatori aziendali e sociali al servizio della collettività;
 - c) favorire e coordinare tutte le iniziative concernenti la categoria nel campo sindacale, culturale, professionale e tecnico;
 - d) adoperarsi per una presenza attiva dell'Associazione nelle sedi di formulazione delle proposte legislative anche quale parte sociale;
 - e) rappresentare gli associati negli organismi istituzionali nazionali, regionali e provinciali di categoria favorendo con essi, in ogni caso, rapporti di collaborazione e sinergia;
 - f) contribuire all'arricchimento culturale, professionale e associativo/sindacale, degli associati attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, corsi di aggiornamento e la predisposizione di borse di studio, anche attingendo a risorse pubbliche;
 - g) favorire la formazione permanente e la riqualificazione professionale degli associati, dei loro dipendenti e dei loro assistiti, anche allo scopo di giungere a un'ottimale gestione delle risorse umane come fattore strategico di sviluppo;
 - h) richiedere agli associati il corretto comportamento e l'osservanza del codice di deontologia professionale dell'Ordine e il rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio Nazionale;
 - i) essere riferimento nell'interpretazione della normativa giuslavoristica e tributaria;
 - j) porsi come diretto interlocutore con tutti gli Enti Pubblici interessati dalle attività professionali svolte dagli associati e favorire la formazione di commissioni di lavoro con le Istituzioni Pubbliche competenti a tutti i livelli;
 - k) elevare l'immagine della categoria favorendo e organizzando l'incontro e la socializzazione fra gli associati anche attraverso manifestazioni ludiche e sportive;
 - l) favorire la collaborazione con altri organismi quali Università, Fondazioni studi, organizzazioni di rappresentanza, per lo studio, la ricerca, l'interpretazione in materia giuslavoristica, previdenziale, tributaria, del diritto d'impresa e su tutti i temi di interesse professionale per gli associati;
 - m) essere promotrice, su base nazionale, della creazione di nuove associazioni e sistemi di rappresentanza del mondo delle imprese e delle attività economiche organizzate;
 - n) essere promotrice della creazione di nuovi soggetti giuridici finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi;
 - o) certificare le competenze professionali degli associati in ogni ambito professionale esistente o futuro;
 - p) sostenere il lavoro etico e promuovere la cultura della legalità e dei diritti dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti.

ART. 3: Funzioni operative dell'Associazione

1. Funzioni utili al raggiungimento degli scopi sociali:

- a) stipulare convenzioni nazionali per la fornitura e l'acquisto di beni e servizi a favore degli associati;
- b) attivare un servizio nazionale di assistenza fiscale e intermediazione fiscale;
- c) avviare collaborazioni per l'erogazione e la fornitura di attività formative rivolte ai consulenti del lavoro che saranno fornite attraverso le forme previste dalla legge e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine;
- d) tenere rapporti continui con i partiti politici e movimenti culturali attraverso i quali perseguire gli interessi dei Consulenti del Lavoro e raggiungere gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- e) promuovere, collaborare e partecipare ad enti, associazioni e società aventi lo scopo di fornire servizi di qualsiasi genere utili all'attività professionale degli associati che siano ritenuti necessari od opportuni, per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f) attivare un servizio nazionale per le attività di patronato;
- g) attivare iniziative utili a promuovere attività e servizi professionali;
- h) attivare ogni altra attività operativa utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 4: Adesione a Federazioni o Confederazioni

1. L'Associazione è apartitica e può aderire a Federazioni e Confederazioni di rappresentanza di liberi professionisti, di altri lavoratori autonomi ed imprese e datori di lavoro, anche a livello comunitario e internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico.

ART. 5: Il Centro Studi Nazionale

1. Al fine di perseguire gli scopi statutari l'Associazione si avvale di un proprio Centro Studi Nazionale quale strumento scientifico al servizio della categoria.

2. Il Centro Studi Nazionale, anche su impulso degli associati, dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale:

- a) approfondisce i problemi di politica di categoria predisponendo relazioni e proposte;
- b) sviluppa attività di ricerca, studio e documentazione nelle seguenti materie:
 - diritto del lavoro e della legislazione sociale;
 - diritto tributario;
 - diritto sindacale e relazioni industriali;
 - gestione delle risorse umane;
 - organizzazione e gestione dell'impresa e degli studi professionali;
 - diritto d'impresa;
 - ogni altra materia di interesse professionale per gli associati;
- c) organizza corsi di formazione per i Consulenti del Lavoro, gli associati ed i loro dipendenti e collaboratori;
- d) promuove convegni di studio e ricerche;
- e) è parte attiva con i propri rappresentanti e collabora con altri Organi ed Enti aventi le stesse finalità.

3. Al Centro Studi Nazionale è altresì affidato il compito di curare, programmare e gestire la formazione associativo/sindacale dei dirigenti dell'Associazione e degli associati.

4. Il Coordinatore e i membri del Centro Studi Nazionale sono nominati dal Presidente Nazionale ANCL.

ART. 6: Organo ufficiale di stampa

1. L'organo ufficiale di stampa dell'Associazione è "IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO".
2. Alla rivista suddetta è automaticamente abbonato l'associato in regola con le quote associative.
3. Alla rivista sindacale può altresì abbonarsi altro professionista non associato che ne faccia richiesta scritta all'ufficio del Presidente Nazionale dell'Associazione in Roma, previo contributo da definirsi anno per anno, comunque non inferiore alla quota associativa d'iscrizione annuale.
4. Sono organi di informazione dell'Associazione, oltre la rivista "IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO", anche:
 - a. IL NOTIZIARIO ANCL;
 - b. LE GUIDE DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL;
 - c. INFORMA AZIENDA;
 - d. Il sito ed ogni altro mezzo informativo legati ai domini "ANCL.IT" ed "ANCL-SU.COM" e tutte le estensioni, nonché ogni altro strumento informatico e non che, in futuro, l'Ufficio di Presidenza riterrà opportuno attivare;
 - e. le pagine dei quotidiani e riviste specializzate eventualmente curate dall'ANCL a seguito di convenzioni stipulate a livello nazionale ;
 - f. le circolari informative.

Ai soli fini di proselitismo e di valorizzazione dell'immagine dei Consulenti del Lavoro, gli strumenti informativi potranno, su delibera dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, essere diffusi anche ai non associati. Al fine di favorirne la diffusione e previa verifica dei contenuti da parte del Presidente e del Direttore Responsabile, tramite gli organi ufficiali di stampa potranno essere diffuse le pubblicazioni realizzate dalle Unioni Provinciali e dai Consigli Regionali.

TITOLO II

Associati

ART. 7: Gli associati

1. Possono appartenere all'Associazione:
 - a) come associati effettivi: tutti i Consulenti del Lavoro iscritti negli Albi provinciali istituiti ai sensi della legge n. 12 dell'11.1.79, e/o successive modificazioni; tutte le Società Tra Professionisti (STP) che nella compagine sociale non abbiano partecipazioni di mero capitale ed abbiano solo Consulenti del Lavoro iscritti all'Albo ed all'ANCL. Le STP associate non godono di diritti di elettorato attivo e passivo;
 - b) come associati sostenitori: i consulenti del lavoro pensionati non più iscritti all'Ordine e gli ex Presidenti e/o Segretari Generali Nazionali ANCL;
 - c) come associati simpatizzanti:
 - i praticanti e gli altri liberi professionisti di cui all'art. 1 della legge 12/79;
 - i praticanti titolari di un certificato di compiuto tirocinio valido ai sensi dell'art. 6 comma 12 del DPR 137/2012 e s.m.i.;
 - nell'ambito di una specifica previsione contenuta negli statuti approvati dalle singole Unioni Provinciali, potrà essere associato come simpatizzante ogni soggetto che:
 - a) condivida le finalità dell'associazione e ne voglia far parte;
 - b) osservi le previsioni contenute nello Statuto, nel Codice Etico e negli altri regolamenti associativi;

Tutti gli associati simpatizzanti potranno essere iscritti a giudizio del consiglio dell'UP che esamina la domanda di iscrizione e che il richiedente sia di comprovata e specchiata moralità e non abbia mai svolto atti contrari alla dignità e al decoro della professione di Consulente del Lavoro. Le UP nel valutare l'iscrizione dei soci simpatizzanti dovranno tenere conto delle specifiche linee politiche definite dagli organismi

nazionali e regionali dell'associazione.

Gli associati simpatizzanti possono fruire dei servizi e delle iniziative proposte dall'ANCL.

ART. 8: Delibera di iscrizione

1. Sull'ammissione degli associati effettivi, sostenitori e/o simpatizzanti, normalmente, delibera il Consiglio Provinciale dell'Unione competente con provvedimento di accettazione o diniego da adottare entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.
2. L'ammissione decorre dal giorno in cui è stata presentata la domanda.
3. Ove il Consiglio Provinciale dell'Unione non ritenesse di accogliere la domanda di iscrizione, comunicherà, entro 30 giorni dalla delibera, la decisione motivata di reiezione all'interessato e, per conoscenza, all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
4. Contro il mancato accoglimento della domanda di adesione all'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal diniego di iscrizione, al Collegio Regionale dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.
5. Per le domande di iscrizione presentate da soggetto che ha subito il provvedimento di espulsione previsto dall'art. 10 lettera c), il Consiglio Provinciale dovrà preventivamente acquisire il parere dell'Organo che ha comminato il provvedimento stesso. Detto Organo dovrà esprimersi entro 30 giorni e il suo parere sarà vincolante.
6. La delibera di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente comunicata, con le procedure stabilite, all'interessato e all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
7. Nel caso in cui l'Unione Provinciale sia inadempiente rispetto agli obblighi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, l'Ufficio di Presidenza Nazionale, dietro segnalazione di parte, deciderà direttamente sulla richiesta di iscrizione, in sostituzione di tale UP e, conseguentemente, potrà nominare un Commissario ad acta con il compito di procedere, con pieni poteri, presso l'UP, all'esecuzione della necessaria delibera.

ART. 9: Quota associativa

1. L'iscrizione all'Associazione vale per anno civile e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo recesso da far prevenire all'Unione Provinciale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
2. Il recesso non è valido se viene effettuato con modalità diverse da quelle previste con specifica procedura predisposta dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.
3. La quota associativa è infrazionabile, il versamento della stessa dovrà essere effettuato solo attraverso le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, entro il 15 marzo di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 i diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dalla data di decorrenza dell'iscrizione.
5. Tutte le quote, sia nazionali che provinciali, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed in ogni caso non rimborsabili. La trasmissibilità può aver luogo solo *mortis causa* e comunque non vi è rivalutabilità della stessa.
6. I nuovi soci effettivi, potranno beneficiare, per una sola volta, e per un massimo di cinque anni, di una riduzione della quota che sarà deliberata dal Consiglio Nazionale e da ogni UP. Per gli associati di cui all'art. 7, punto 1 lettere b) e c) i Consigli Provinciali potranno deliberare una quota ridotta. In ogni caso la quota di contributo annuo da riconoscere all'ANCL Nazionale dovrà essere pari almeno al 50% della quota annualmente ad essa dovuta.
7. Le quote associative dei nuovi associati saranno incassate solo tramite le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza Nazionale e le quote di competenza nazionale, regionale e provinciale dovranno essere destinate contestualmente al pagamento e con le modalità e i termini stabilite dalle procedure suddette.
8. Il mancato versamento entro il 15 maggio comporta la sospensione dei diritti as-

sociativi ed il sollecito ai morosi, da parte del Consiglio Provinciale che assegna un termine perentorio per il versamento della quota.

9. Per gli associati che si iscrivono, tramite le procedure stabilite, dopo il 30 settembre di ogni anno, la quota versata all'atto dell'iscrizione sarà attribuita all'anno solare successivo mentre i servizi associativi saranno attivati dalla data di iscrizione.

ART. 10: Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso comunicato ai sensi dell'art. 9;
- b) per morosità, a seguito di delibera di cancellazione da parte del Consiglio Provinciale. In ogni caso la quota associativa sarà dovuta per intero anche per l'anno in cui è avvenuta la cancellazione;
- c) per applicazione del provvedimento disciplinare di espulsione, anche ai sensi art. 11 comma 2 lettera a). In tutti i casi in cui venga determinata l'espulsione non vengono meno gli obblighi di corresponsione delle quote sociali dovute;
- d) per il venir meno dei requisiti soggettivi di cui ai punti a) b) e c) dell'art. 7;
- e) se non è intervenuta la delibera di cui alla lettera a), l'iscritto che risulta moroso dopo 18 mesi dalla scadenza del precedente periodo di regolarità associativa, decade comunque e automaticamente dalla qualifica di associato.

Nel caso in cui l'UP, per qualsiasi motivo, non abbia provveduto ad adottare la delibera di cancellazione ex lett. a), l'Ufficio di Presidenza verificherà la regolarità e l'avvenuto rispetto delle norme statutarie da parte dell'Unione Provinciale e del Consiglio Regionale, anche ai fini del commissariamento degli organismi periferici.

ART. 11: Diritti e doveri dell'associato

1. L'esercizio dei diritti associativi spetta all'associato in regola con il pagamento delle quote deliberate, e, se scadute, comunque versate almeno 180 giorni prima della data fissata per il rinnovo degli organi provinciali, regionali e nazionali.

2. Gli associati, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si impegnano a:

- a) osservare le norme del presente Statuto, del Codice Etico, derivanti dalle statuizioni delle delibere adottate dagli Organi associativi nazionali e territoriali, nonché di ogni eventuale regolamento da questi emanato.
- b) al versamento della quota associativa nei termini e con le modalità di cui all'art. 9, 3° comma.

3. L'associato che, per l'elezione in organismi istituzionali di categoria si candida o presenta liste diverse da quella/quelle dell'ANCL SU, in contrasto con le norme statutarie, viene deferito al competente Collegio dei probiviri.

4. Nel caso l'associato ricopra ruoli, di qualsiasi tipo, negli organismi associativi provinciali, regionali o nazionale, dovrà essere in regola con gli obblighi formativi per dirigenti stabiliti da apposito regolamento della formazione organizzata gratuitamente dall'ANCL Nazionale, secondo quanto contenuto dallo specifico regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

5. Gli associati che sono eletti od indicati in organismi di categoria (CNO, ENPACL, FONDAZIONI, SOCIETA' PARTECIPATE, etc.), al fine di seguire le linee politiche dell'Associazione, dovranno partecipare obbligatoriamente alle attività formative su argomenti associativi e sindacali, organizzate e messe a disposizione gratuita, secondo quanto contenuto dallo specifico regolamento approvato dal Consiglio Nazionale di cui al precedente comma 4).

TITOLO III

Organi periferici Provinciali

ART. 12: Le Unioni Provinciali

1. Le Unioni Provinciali (UP) sono organi periferici dell'Associazione, hanno compe-

tenza nell'ambito del proprio territorio e autonomia economica, patrimoniale, funzionale, fiscale e tributaria. Al fine del riconoscimento associativo e giuridico dell'Unione Provinciale, le stesse dovranno adottare lo Statuto predisposto dal Consiglio Nazionale e dovranno trasmetterlo, tramite specifica procedura, all'Ufficio di Presidenza Nazionale, che provvederà a valutarlo e approvarlo.

2. Nelle province in cui vi siano più sedi zonali degli Enti previdenziali possono essere costituiti, su iniziativa delle Unioni Provinciali, Comitati zonali aventi funzioni di coordinamento e rappresentanza a livello locale.

3. A seguito specifica delibera assembleare delle Unioni Provinciali interessate, appartenenti alla stessa Regione, è possibile, in caso di difficoltà di funzionamento e su parere favorevole del Consiglio Regionale, procedere con la fusione di due Unioni Provinciali limitrofe.

4. La nuova Unione Provinciale derivante dalla fusione dovrà procedere con le elezioni degli organi provinciali.

5. E' possibile l'aggregazione di una sola provincia.

6. Le UP che non superano i 15 associati possono sostituire il collegio dei sindaci revisori con il revisore unico ed il Segretario Amministrativo avrà anche le funzioni di Segretario Tesoriere. Tali UP in ogni consesso regionale o nazionale (Consiglio Regionale, Assemblea Regionale o Congresso Nazionale) avrà un solo rappresentante individuato nel Presidente Provinciale.

7. Qualora in sede Nazionale, venisse predisposta la modifica del testo di Statuto UP, le singole Unioni Provinciali dovranno, entro 6 mesi dalla delibera delle modifiche, provvedere ad adeguare gli Statuti da loro adottati.

ART. 13: Organi Provinciali

1. Sono organi delle Unioni Provinciali:

- a) l'Assemblea provinciale degli associati;
- b) il Consiglio Provinciale;
- c) il Presidente provinciale;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 14: L'Assemblea provinciale degli associati - convocazione

1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta l'anno, e in via straordinaria quando sia richiesto da almeno il 50% degli associati, dal Consiglio Provinciale con delibera a maggioranza, dal Collegio dei Sindaci Revisori per argomenti inerenti al loro mandato e ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario.

2. L'avviso di convocazione effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta e contenente le indicazioni del luogo, giorno ed ora nonché l'ordine del giorno da discutere, deve essere inviato agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 15: L'Assemblea provinciale degli associati - funzioni elettive

1. L'Assemblea elegge:

- a) il Consiglio Provinciale;
- b) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- c) i Delegati all'Assemblea Regionale in ragione di uno ogni 30 associati o frazione superiore a 5 unità;
- d) i rappresentanti al Consiglio Regionale.

2. Le modalità preliminari dello svolgimento dell'Assemblea elettiva vengono fissate dal Consiglio Provinciale, appositamente convocato con preavviso di almeno 10 giorni.

3. In tale seduta, il Consiglio Provinciale:

a) approva l'elenco degli associati, elettori ed eleggibili, dopo averne controllato la loro regolare posizione;

b) fissa la data e il luogo dell'Assemblea;

c) fissa l'orario dei lavori assembleari in prima e seconda convocazione, determinando un lasso di tempo per il dibattito e per le successive operazioni di voto.

4. Il Presidente provinciale o il Vice Presidente se delegato, trasmette gli atti, a nome del Consiglio, alla Commissione elettorale non appena eletta dall'Assemblea e insediata.

Ogni partecipante, in regola con il pagamento delle quote annuali, ha diritto ad un voto.

ART.16:

L'Assemblea Provinciale degli Associati con funzioni deliberative

1. Sono compiti dell'Assemblea Provinciale degli Associati:

a) determinare le linee generali e gli obiettivi dell'attività dell'Unione nell'ambito delle norme statutarie e delle direttive indicate dal Congresso Nazionale;

b) approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo;

c) determinare la quota annuale dovuta all'Unione dagli associati effettivi, sostenitori e simpatizzanti per il funzionamento dell'Unione stessa;

d) determinare il numero dei componenti il Consiglio Provinciale nei limiti da 3 a 11 come segue:

- n. 3 o 5 fino a 20 associati;

- n. 5 o 7 fino a 100 associati;

- n. 7 o 9 fino a 200 associati;

- n. 9 o 11 oltre i 200 associati;

e) indirizzare e vigilare sull'attività del Consiglio Provinciale;

f) assolvere a tutte le altre funzioni che le competono a norma del presente Statuto o che le vengano attribuite dagli organi nazionali dell'Associazione.

ART. 17: Il Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale, eletto dall'Assemblea secondo le previsioni dell'art. 15 tra gli associati aventi una anzianità d'iscrizione di almeno due anni, si riunisce su convocazione del Presidente di sua iniziativa od a richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.

2. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e il Tesoriere.

3. Alle riunioni dei Consigli Provinciali possono partecipare i Consiglieri nazionali e regionali associati alle rispettive U.P. e possono assistere solo in seduta pubblica tutti gli associati senza diritto di parola e di voto.

4. I compiti del Consiglio Provinciale sono:

a. curare l'applicazione delle delibere degli organi nazionali, regionali e dell'Assemblea degli associati;

b. amministrare il patrimonio dell'Unione e redigere i bilanci consuntivi e preventivi, chiedendo il parere scritto del Collegio dei Sindaci Revisori. Successivamente li sottoporrà all'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, dell'Assemblea degli associati. Il bilancio approvato dovrà essere inviato al tesoriere nazionale entro il 30 luglio di ogni anno;

c. deliberare l'ammissione e la decadenza degli associati, nel caso di decadenza per i motivi di cui alle lettere b) c) d) dell'art. 10;

d. provvedere alla riscossione delle quote dovute in relazione alla previsione dell'art. 9;

- e. designare i rappresentanti dell'Unione in Commissioni, Enti ed organismi di carattere provinciale;
 - f. deliberare e organizzare nell'ambito della Provincia, anche di concerto con il Consiglio Regionale, qualsiasi attività sindacale per il raggiungimento delle finalità statutarie previste al precedente art. 2, purché non in contrasto con le direttive del Congresso Nazionale e degli Organi Centrali;
 - g. mantenere costanti rapporti con il Consiglio Nazionale, con il Consiglio Regionale e con gli altri Consigli Provinciali e promuovere ogni forma di collaborazione in ordine alla organizzazione di riunioni, incontri e seminari per un confronto politico sull'attività del Sindacato e per aggiornare e migliorare la preparazione professionale degli associati.
 - h. indirizzare l'operato dei propri rappresentanti eletti negli organi istituzionali di categoria vigilando sullo stesso.
 - i. predisporre la lista o le liste elettorali necessarie a rappresentare gli associati negli organismi istituzionali provinciali di categoria.
 - j. rispettare tutte le procedure e i regolamenti operativi stabiliti dal Consiglio Nazionale, emanati in ambito associativo, amministrativo e contabile;
 - k. dare attuazione pratica alle convenzioni stipulate a livello nazionale che prevedano benefici ed impegni per ogni singolo associato;
 - l. rispettare e dare esecuzione e attuazione pratica alle attività ed agli impegni che derivano da atti o accordi proposti dall'associazione per i propri associati (agreement - accordi quadro - etc).
5. Nel caso in cui si verificano fatti gravi addebitabili all'operato del Presidente, il Consiglio, dopo approfondito ed apposito dibattito, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare la decadenza del Presidente dalla sua carica e procedere a nuova elezione del Presidente.

ART. 18: Il Presidente provinciale

1. Il Presidente provinciale é il rappresentante legale dell'Unione nell'ambito territoriale e ne firma gli atti.
2. Esercita tutte le funzioni che gli siano demandate dall'Assemblea degli associati, dal Consiglio Provinciale e dagli organismi nazionali.
3. Annualmente il Presidente provinciale provvede alla verifica del versamento della quota associativa da parte degli associati e redige l'elenco degli associati, inviandone copia all'Ufficio di Presidenza Nazionale e alla Presidenza regionale competente entro il 30 novembre di ciascun anno.

ART. 19: Il Vice Presidente provinciale

1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella gestione dell'Organo provinciale e lo sostituisce in caso di impedimento e in tutti i casi in cui ne sia espressamente delegato.

ART. 20: Il Segretario Amministrativo provinciale

1. Il Segretario Amministrativo è responsabile di tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Unione e congiuntamente al Presidente li sottoscrive.

ART. 21: Il Tesoriere provinciale

1. Il Tesoriere è responsabile di tutti gli atti economici compiuti nell'espletamento della propria funzione e congiuntamente al Presidente provinciale li sottoscrive.
2. Predisporre il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo che il Consiglio redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 22: Il Collegio dei Sindaci Revisori

- 1) Il Collegio provinciale dei Sindaci Revisori è costituito da 3 componenti effettivi e 2

supplenti.

2) Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi associato in regola con le quote associative purché non ricopra altri incarichi in organi nazionali dell'Associazione e abbia maturato una anzianità di almeno due anni dalla data della delibera di iscrizione.

3) Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed espleta le proprie attribuzioni in conformità al presente Statuto, comunque nel rispetto degli articoli di legge previsti dal codice civile.

TITOLO IV

Organi periferici Regionali

ART. 23: Le Regioni

1. Le Regioni sono organi periferici dell'Associazione, hanno competenza nell'ambito del proprio territorio e autonomia economica, patrimoniale, funzionale, fiscale e tributaria. A tal fine adotteranno lo Statuto tipo predisposto dal Consiglio Nazionale.

ART. 24: Organi Regionali

1. Organi regionali sono:

- a) l'Assemblea Generale Regionale;
- b) il Presidente Regionale;
- c) il Consiglio Regionale;
- d) il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori,
- e) il Collegio dei proboviri Regionali

ART. 25: L'Assemblea Generale Regionale

1. L'Assemblea Generale Regionale è l'Organo deliberante dell'ANCL in ambito regionale.

2. Si riunisce, su convocazione del Presidente Regionale in via ordinaria almeno tre volte l'anno o quando egli ne ravvisi la necessità e in via straordinaria qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti l'Assemblea Regionale.

3. L'avviso di convocazione, effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta, dovrà essere inviato agli aventi diritto e all'Ufficio di Presidenza Nazionale almeno 20 giorni prima della data fissata per la tenuta dei lavori assembleari.

4. L'Assemblea Generale Regionale è composta dai delegati provinciali eletti in ragione di uno ogni 30 associati o frazione superiore a 5 unità in rapporto alla media degli associati del triennio precedente contabilizzati al 31 dicembre.

5. I delegati regionali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Unione Provinciale nella quale sono stati eletti.

6. La delega di rappresentanza è ammessa a favore di altro delegato della propria provincia.

7. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega.

8. Compiti dell'Assemblea Generale Regionale sono:

- a) formulare gli indirizzi generali di politica sindacale all'interno della Regione di appartenenza, in linea con le direttive nazionali;
- b) eleggere il Presidente Regionale;
- c) eleggere il Vice Presidente Regionale;
- d) eleggere il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori;
- e) eleggere il collegio regionale dei probiviri;
- f) approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
- g) dare indicazione, agli organismi nazionali, di colleghi, con almeno 3 anni di iscrizione al sindacato e con regolare versamento anno per anno delle quote associative, che potranno essere inseriti nelle liste per concorrere agli appuntamenti elettorali di categoria.

- h) rivolgere la propria azione sindacale verso le autorità locali di livello regionale;
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e nel caso di assemblea elettiva, all'inizio dei lavori nomina una Commissione elettorale composta da tre delegati non candidati, con compiti di verifica poteri. La Commissione provvede anche alle operazioni elettorali, di scrutinio dei voti e ne redige apposito verbale.
10. Le eventuali candidature degli aspiranti alla carica di Presidente Regionale, componenti il Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri dovranno essere depositate direttamente o trasmesse a mezzo fax o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta alla Presidenza o alla Segreteria regionale entro le ore 24 del quinto giorno precedente a quello fissato per la tenuta dei lavori assembleari.

ART. 26: Il Presidente Regionale

1. Compiti del Presidente Regionale sono:
- a) rappresentare l'ANCL in ambito regionale, firmandone gli atti;
 - b) esercitare tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea Regionale, dal Consiglio Regionale e dagli Organismi Nazionali;
 - c) presiedere il Consiglio Regionale e l'Assemblea Regionale.
2. Il Presidente Regionale può essere sfiduciato esclusivamente mediante una mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea Regionale (50%+1). In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente decade e si deve procedere alle elezioni del nuovo Presidente.
3. In caso di impedimento del Presidente Regionale o quando ne sia da questi espressamente delegato, il Vice Presidente Regionale sostituisce a tutti gli effetti il Presidente Regionale.

ART. 27: Il Consiglio Regionale

1. Ogni Consiglio Regionale è composto: dai Presidenti delle Unioni Provinciali e da rappresentanti eletti dalle Unioni Provinciali in numero di uno ogni cento associati o frazione.
2. Il Consiglio Regionale elegge nel suo ambito il Segretario Tesoriere e il Segretario Amministrativo.
3. Per la Provincia di Aosta, l'Unione Provinciale svolge anche la funzione di Consiglio Regionale.
4. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei Consigli Regionali sono svolte dalle rispettive Unioni Provinciali.
5. La sede del Consiglio Regionale è di norma quella di residenza del Presidente in carica. Il Consiglio Regionale può deliberare la sede che riterrà più opportuna dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
6. Le spese di funzionamento del Consiglio Regionale rimangono a carico delle Unioni Provinciali in proporzione al numero degli associati. La quota annuale è fissata dal Consiglio Regionale entro il 30 settembre del secondo anno precedente sentite le Unioni Provinciali. In mancanza resta vigente quella deliberata in precedenza.
7. Le sedute del Consiglio Regionale sono pubbliche, alle stesse vengono invitati i componenti degli organismi nazionali associati nella Regione.

ART. 28: Compiti del Consiglio Regionale

- 1) I compiti del Consiglio Regionale sono:
- a) rivolgere la propria azione sindacale verso le autorità locali di livello regionale;
 - b) vigilare sul funzionamento degli organi periferici provinciali ed occorrendo nomina i commissari nelle provincie ove manchino le condizioni di funzionalità dei rispettivi Consigli;
 - c) nominare i rappresentanti della categoria in Commissioni Organismi ed Enti a carattere Regionale;

- d) coordinare le iniziative delle Unioni Provinciali della propria Regione e stimolarne le attività;
- e) deliberare sui problemi riguardanti l'attività dell'ANCL nella Regione;
- f) attuare le iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi associativi;
- g) redigere i conti consuntivi e preventivi chiedendo il parere del Collegio dei Sindaci Revisori e sottoporli all'approvazione, entro il 30 settembre, dell'Assemblea Regionale;
- h) convocare annualmente una riunione dei Consigli Provinciali;
- i) proporre all'Assemblea Regionale i candidati della propria Regione di cui al comma 1 dell'art. 37, nel CNO, CdA ENPACL e nelle Commissioni Nazionali;
- j) aderire agli organismi regionali di cui all'art. 4 contribuendo a rappresentare la categoria quale parte sociale;
- k) rispettare tutte le procedure ed i regolamenti operativi stabiliti dal Consiglio Nazionale, emanati in ambito associativo, amministrativo e contabile;
- l) dare attuazione pratica alle convenzioni stipulate a livello nazionale che prevedano benefici ed impegni per ogni singolo associato;
- m) rispettare e dare esecuzione e attuazione pratica alle attività e agli impegni che derivano da atti o accordi proposti dall'Associazione per i propri associati (agreement - accordi quadro - etc);

ART. 29: Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori è costituito da 3 componenti effettivi e due supplenti.
2. Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi associato in regola con le quote associative purché abbia maturato una anzianità di almeno due anni dalla data della delibera di iscrizione.
3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed esplica le sue funzioni in conformità a quanto disposto dal presente Statuto.

ART. 30: Il Collegio Regionale dei Probiviri

1. Il Collegio regionale dei Probiviri è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti.
2. La carica di Probiviro regionale è incompatibile con quella di Probiviro nazionale e con qualsiasi altra carica associativa.
3. Il Collegio regionale dei Probiviri esplica le sue funzioni, in prima istanza, secondo le previsioni dello Statuto, e dei Regolamenti e del Codice Etico, ferme restando le garanzie di diritto alla difesa.
4. Il collegio, all'atto del suo insediamento, elegge al proprio interno, il Presidente.
5. Le procedure e le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate in conformità al Regolamento di Disciplina Nazionale approvato dal Consiglio Nazionale.
6. Per le Unioni Provinciali di Trento Bolzano e Aosta il collegio dei probiviri è eletto dalle rispettive Assemblee Provinciali.

TITOLO V

Organi Nazionali

ART. 31: Organi nazionali dell'Associazione

1. Sono organi nazionali dell'Associazione:
 - a) il Congresso Nazionale;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) il Presidente nazionale;
 - d) l'ufficio di Presidenza Nazionale;
 - e) il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
 - f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 32: Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Esso si riunisce almeno ogni 4 anni con funzioni elettive, salve le convocazioni straordinarie. Le convocazioni competono all'Ufficio di Presidenza.
2. L'avviso di convocazione del Congresso, da inviare con lettera raccomandata A.R., o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta, dovrà contenere tutti i punti all'ordine del giorno con l'indicazione del luogo, giorno ed ora e dovrà essere inviato a tutti gli aventi diritto, almeno 30 giorni prima della data della riunione.
3. La convocazione del Congresso può essere altresì richiesta:
 - a. dalla metà dei componenti il Consiglio Nazionale le cui firme saranno autenticate dal Presidente Nazionale o da Pubblico Ufficiale;
 - b. da 1/5 degli associati in regola con il pagamento delle quote, così come previsto all'art. 11, i quali firmano la richiesta davanti ai Presidenti provinciali, che sono responsabili della autenticità delle firme, o innanzi a Pubblico Ufficiale.
 - c. La richiesta, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, andrà inoltrata all'Ufficio di Presidenza affinché provveda alla convocazione. In caso di inerzia dell'Ufficio di Presidenza gli interessati potranno adire il Collegio dei Probiviri affinché convochi, entro 30 giorni, il Consiglio Nazionale per deliberare sui punti previsti nell'ordine del giorno fissato dai richiedenti; quest'ultimo potrà essere integrato da altri punti previsti dall'organo che procede alla convocazione.

ART. 33: Composizione del Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale straordinario ed elettivo è composto da:
 - a. i Presidenti Regionali;
 - b. I componenti le Assemblee Regionali;
 - c. gli altri componenti i Consigli Regionali;
 - d. i Presidenti Provinciali;
 - e. il Presidente Nazionale in carica;
 - f. i Consiglieri Nazionali in carica.
2. E' ammessa la delega tra congressisti della stessa Regione.
3. Per le Unioni Provinciali di Trento, Bolzano e Aosta partecipano al Congresso oltre il Presidente Provinciale anche un rappresentante ogni cento associati o frazione (art. 27 1° comma) e i delegati provinciali eletti in ragione di uno ogni 30 associati o frazione superiore a 5 unità in rapporto alla media degli associati del triennio precedente contabilizzato al 31 dicembre (art. 25, 4° comma).
4. Ogni congressista potrà essere portatore di una sola delega. La firma del delegante dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 32, 3° comma, lettera b).
5. Partecipano, con facoltà di parola, coloro che ricoprono incarichi in organismi nazionali dell'Associazione, nonché gli ex Presidenti Nazionali e/o Segretari Generali Nazionali.

ART. 34: Compiti del Congresso

1. Compiti del Congresso Nazionale sono:
 - a) formulare l'indirizzo generale di politica sindacale e indicare gli strumenti di massima per il conseguimento dei fini statutari;
 - b) deliberare sui problemi riguardanti l'attività dell'Associazione e gli interessi degli associati;
 - c) deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
 - d) controllare e indirizzare l'operato del Consiglio Nazionale.
2. Compiti del Congresso Nazionale convocato in sede elettiva sono:
 - a) eleggere il Presidente Nazionale;
 - b) eleggere il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, il Colle-

gio Nazionale dei Probiviri.

ART. 35: Svolgimento del Congresso

1. Il Congresso è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea all'inizio dei lavori. La stessa Assemblea nomina il Segretario verbalizzante.

ART. 36: Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale (CN) è l'organo deliberante dell'Associazione per il periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce in via ordinaria, su convocazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, almeno una volta ogni due mesi.

2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed essere inviato, con lettera raccomandata o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta, almeno 15 giorni prima della data di riunione.

3. In caso di comprovata urgenza o necessità i termini di cui sopra possono essere ridotti a giorni 7 ricorrendo al servizio telegrafico, a mezzo fax o posta elettronica con conferma stesso mezzo del ricevente o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta.

4. In via straordinaria il Consiglio può essere convocato:

a) a cura dell'Ufficio di Presidenza Nazionale con delibera a maggioranza dei suoi componenti;

b) a richiesta motivata di almeno 1/3 dei propri membri effettivi, oppure a richiesta di 1/3 delle Unioni Provinciali costituite, oppure di 1/3 dei Consigli Regionali;

c) a cura del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori per motivi inerenti le proprie funzioni.

ART. 37: Elezione del Consiglio Nazionale:

1. Possono essere candidati al Consiglio Nazionale i componenti il Congresso nonché tutti gli associati effettivi, in regola con il pagamento della quota e con una anzianità non inferiore a 3 anni; la candidatura di questi associati deve essere deliberata prima dal Consiglio Provinciale e poi dal Consiglio Regionale di appartenenza.

2. La presentazione di cui al comma precedente dovrà pervenire all'Ufficio di Presidenza almeno 20 giorni prima della data fissata per la celebrazione del Congresso Nazionale.

3. L'Ufficio di Presidenza provvede ad effettuare le verifiche necessarie e a predisporre apposito elenco da consegnare unitamente all'elenco degli eleggibili componenti il Congresso alla commissione elettorale appena insediata.

4. Il Consiglio Nazionale è composto:

a) da un numero di Consiglieri variabile ottenuto sommando tre contingenti così determinati:

- primo contingente: un Consigliere per ogni Regione nella quale è regolarmente costituito il Consiglio Regionale e uno per ogni Provincia Autonoma;

- secondo contingente: un Consigliere per ogni Regione e provincia autonoma che superi la percentuale media nazionale nel rapporto tra gli associati effettivi ANCL (in regola con il pagamento della quota associativa) rispetto agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Qualora la percentuale media regionale superi di due o tre volte la predetta media nazionale verranno attribuiti rispettivamente uno o due ulteriori Consiglieri Nazionali. Alle Province autonome e alle Regioni ove è costituita una sola UP potrà essere attribuito al massimo un Consigliere. La rilevazione della percentuale sarà effettuata al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni del Consiglio Nazionale;

- terzo contingente: un Consigliere per ogni Regione al superamento di ciascuno scaglione pari a 150 associati effettivi calcolati avendo conto della media degli asso-

ciati effettivi, in regola con il pagamento della quota associativa, degli ultimi tre anni. I Consiglieri verranno eletti in sede congressuale normalmente mediante il sistema delle liste contrapposte a base proporzionale, attribuendo i seggi in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun Consigliere.

In caso di liste contrapposte i Consiglieri saranno così attribuiti:

- a. il 75% dei Consiglieri alla lista risultata vincitrice;
- b. il 25% dei Consiglieri alle restanti liste, in proporzione dei voti ottenuti dalla lista e dai candidati, riservando un seggio ad ogni candidato presidente delle liste che abbia ottenuto almeno il 25% dei voti.

Le liste dovranno essere presentate all'Ufficio di Presidenza entro il ventesimo giorno antecedente alla data di fissazione delle elezioni.

Le modalità di svolgimento delle elezioni e di attribuzione dei seggi saranno oggetto di separato regolamento elettorale da approvare dal Consiglio Nazionale.

Le liste presentate dovranno contenere un numero minimo di candidati che consenta il rispetto dei criteri di rappresentatività di cui al comma uno del presente articolo.

b) dai Presidenti Regionali in carica e dai Presidenti delle Unioni Provinciali di Trento, Bolzano e Aosta;

c) dagli ex Presidenti Nazionali e/o Segretari Generali Nazionali in costanza d'iscrizione all'ANCL.

5. Il diritto di voto spetta solo ai Consiglieri Nazionali di estrazione congressuale.

ART. 38: Compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale deve attuare ogni iniziativa idonea al conseguimento dei fini statutari, dei programmi e delle direttive indicate o deliberate dal Congresso Nazionale. In particolare spetta al Consiglio Nazionale:

- a) eleggere al suo interno tra i consiglieri eletti in sede congressuale 8 colleghi che con il Presidente Nazionale formeranno l'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- b) approvare in riunione ordinaria annuale, entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- c) determinare il contributo annuo dovuto dagli associati per il funzionamento degli organismi sindacali e culturali nazionali, per la stampa e le pubblicazioni dell'Associazione;
- d) esprimere il proprio indirizzo su problemi di carattere sindacale e tecnico-organizzativo;
- e) indirizzare e vigilare sull'operato dell'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- f) deliberare l'adesione a Federazioni e Confederazioni sindacali dei liberi professionisti nel rispetto del dettato dell'art. 4;
- g) deliberare quanto previsto al successivo art. 48, secondo comma;
- h) nominare i commissari di cui alla lettera d) dell'art. 41;
- i) nominare i rappresentanti di cui alla lettera f) dell'art. 41;
- j) nominare/revocare il Direttore responsabile degli organi di informazione di cui all'art. 6;
- k) deliberare i gettoni di presenza per il Presidente Nazionale e per gli altri dirigenti chiamati ad incarichi specifici;
- l) predisporre la lista o le liste elettorali necessarie a rappresentare gli associati negli organismi istituzionali nazionali di categoria, sulla base delle indicazioni ricevute dai Consigli Regionali.

ART. 39: Ufficio di Presidenza Nazionale

1. È composto dal Presidente Nazionale e da 8 colleghi componenti tra cui:

- a) il Vice Presidente Nazionale Vicario;

- b) il Segretario Nazionale Amministrativo;
 - c) il Segretario Nazionale Tesoriere;
 - d) il Coordinatore del Centro Studi Nazionale.
2. Ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza Nazionale ha diritto ad un voto.
 3. Le cariche vengono attribuite dal Presidente Nazionale.

ART. 40: Convocazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale

1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni due mesi o quando lo ritenga necessario, oppure ogni qual volta gliene faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.
2. La convocazione avviene almeno 8 giorni prima della data della riunione con convocazione telegrafica, a mezzo fax o posta elettronica, con conferma stesso mezzo del ricevente o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta.
3. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione viene trasmesso al Collegio dei Sindaci revisori.

ART. 41: Compiti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale

1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale ha il compito di:
 - a) curare l'applicazione delle norme statutarie, le deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
 - b) provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Associazione e deliberare su questioni tecnico- organizzative della stessa;
 - c) amministrare il patrimonio dell'Associazione nazionale, redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
 - d) vigilare sul funzionamento degli organi periferici regionali ed occorrendo proporre i nominativi al Consiglio Nazionale dei Commissari nelle Regioni ove manchino le condizioni per la funzionalità dei rispettivi Consigli;
 - e) deliberare sulle convocazioni ordinarie e straordinarie del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
 - f) proporre al Consiglio Nazionale la nomina dei rappresentanti dell'Associazione in commissioni, organismi, istituti e organizzazioni a carattere nazionale e internazionale anche all'esterno della categoria sulla base delle segnalazioni pervenute dai Consigli Regionali;
 - g) deliberare, su proposta del Presidente Nazionale, sulla decadenza dei dirigenti nazionali per dimissioni o altre cause, salvo ratifica del Consiglio Nazionale;
 - h) inviare alle Unioni Provinciali e ai Consigli Regionali il bilancio preventivo e consuntivo entro 60 giorni dall'approvazione;
 - i) informare i Consiglieri nazionali, le Unioni Provinciali e i Consigli Regionali sulle iniziative, i lavori e l'attività in genere esplicita nell'interesse della categoria;
 - j) deliberare le ammissioni dei soci onorari;
 - k) convocare annualmente la riunione dei Consigli Provinciali ed dei Consigli Regionali;
 - l) stabilire le modalità di incasso delle quote.

ART. 42: Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione, ne è responsabile e ne firma gli atti.
2. Il Presidente Nazionale inoltre:
 - a) esercita le attribuzioni conferite dal presente Statuto;
 - b) dispone dei fondi associativi nell'ambito delle direttive ricevute dall'ufficio di Presidenza Nazionale, firmando gli atti congiuntamente al Segretario Nazionale Amministrativo e/o al Segretario Nazionale Tesoriere;

c) presiede il Consiglio Nazionale.

3. In caso di decadenza o di impedimento dell'incarico di Presidente Nazionale, assume provvisoriamente le funzioni di reggente il Vice Presidente. Nel caso di impedimento l'ufficio di Presidenza Nazionale entro 6 mesi delibera l'indizione del Congresso Nazionale per la nomina del nuovo Presidente Nazionale.

ART. 43: Il Segretario Amministrativo Nazionale

1. Il Segretario Amministrativo Nazionale è responsabile di tutti gli atti compiuti dall'Ufficio di Presidenza Nazionale e li sottoscrive congiuntamente al Presidente Nazionale e si occupa della gestione amministrativa dell'Associazione.

ART. 44 Il Segretario Tesoriere Nazionale

1. Il Segretario Tesoriere Nazionale è responsabile di tutti gli atti economici compiuti nell'espletamento della sua funzione e li sottoscrive congiuntamente al Presidente Nazionale. Predispose il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo.

ART. 45: Il Collegio dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da 3 componenti effettivi e due supplenti. Il presidente dovrà necessariamente essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

2. Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi associato in regola con le quote associative purché non ricopra altri incarichi in organi nazionali dell'Associazione, abbia maturato una anzianità di almeno tre anni dalla data della delibera di iscrizione.

3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed esplica le sue funzioni in conformità a quanto disposto dal presente Statuto, comunque nel rispetto degli articoli di legge previsti dal codice civile.

4. In particolare spetta al Collegio dei Revisori Nazionali:

- a. di verificare la regolarità delle scritture contabili;
- b. di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione. A tal fine partecipa, pur senza diritto di voto, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Nazionale;
- c. di redigere la relazione al rendiconto consuntivo della gestione annuale.

ART. 46: Il Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 5 membri di cui tre effettivi e due supplenti.

2. La carica a Probiviro nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

3. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente ed espleta le sue funzioni secondo le norme statutarie, e dei Regolamenti e del codice etico, ferme restando le garanzie di diritto alla difesa.

4. Spetta al Collegio dei Probiviri decidere, in unica istanza definitiva e inappellabile, su controversie insorte tra Organi Nazionali, Regionali, tra un'Unione Provinciale e un Organo Nazionale o Regionale e tra iscritti e Organi Nazionali e Regionali, nonché sui ricorsi avverso le decisioni dei probiviri regionali.

5. Le procedure e le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate in conformità al Regolamento di Disciplina approvato dal Consiglio Nazionale.

6. Per essere eletto a componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è necessario aver superato i 50 anni di età e almeno 10 anni di iscrizione all'Associazione.

TITOLO VI

PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E QUOTA ANNUALE

ART. 47: Il patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato per l'Associazione nazionale, per i Consigli Regionali e per le Unioni Provinciali:
 - a) dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o per altri titoli, vengano in possesso degli organi del Sindacato;
 - b) dalle somme accantonate per qualsiasi titolo, fino a quando non siano erogate;
 - c) dalle quote degli associati sia ordinarie che straordinarie.
2. L'inventario dei beni patrimoniali è tenuto costantemente aggiornato annualmente e deve essere presentato dai Consigli Regionali e dalle Unioni Provinciali al Consiglio Nazionale entro, e non oltre, 90 giorni dalla presentazione del rendiconto annuale.
3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 48: Scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa di una Unione Provinciale, o di un Consiglio Regionale, l'eventuale patrimonio dell'Associazione esistente dovrà essere devoluto all'Associazione nazionale.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione nazionale, l'eventuale patrimonio esistente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con delibera espressa dal Consiglio Nazionale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 49: Le entrate

1. Le entrate dell'Associazione nazionale, dei Consigli Regionali e delle Unioni Provinciali sono costituite:
 - a) dall'ammontare delle quote o contributi associativi sia ordinari che straordinari;
 - b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - c) dalle somme incassate per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo;
 - d) dalle risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali stanziare nel campo della formazione e della qualificazione professionale;
 - e) dagli introiti derivanti da convenzioni, dalla gestione dei servizi agli associati e non associati, da società o dalla partecipazione a società operanti nei settori di interesse professionale degli associati nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'Associazione nazionale, i Consigli Regionali e le Unioni Provinciali sono tenuti ad istituire conti correnti postali e/o bancari per la gestione dei fondi di pertinenza: a firma congiunta del Segretario Generale Nazionale e del Segretario Tesoriere Nazionale per quanto riguarda l'Associazione nazionale e del Presidente e del Segretario Tesoriere per quanto riguarda i Consigli Regionali e le Unioni Provinciali.

ART. 50: Compensi e rimborsi spese

1. Dalla nomina a qualsiasi carica associativa non consegue alcun compenso, salvo quanto stabilito dall'art. 38 lettera k). Compete solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto o per incarichi specifici.
2. Inoltre le spese di partecipazione dei Delegati provinciali, al Congresso Nazionale, sono a carico dei Consigli Provinciali ed in caso di provata indisponibilità economica di questi a carico del Consiglio Nazionale.
3. Le spese di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale verranno forfetariamente rimborsate nella misura stabilita nel Regolamento di attuazione.
4. Le spese degli incontri annuali dei Consigli provinciali e dei Presidenti Provinciali

saranno disciplinate dal regolamento di attuazione.

ART. 51: Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 52: Bilanci

1. L'Associazione nazionale, i Consigli Regionali e le Unioni Provinciali predisporranno, nei limiti di tempo previsti dallo Statuto, la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendoli all'approvazione degli organi di competenza.

TITOLO VII

Garanzie della pluralità di espressione sindacale - Modalità e validità dei congressi nazionali, regionali e provinciali

ART. 53: Presentazione liste elettorali

1. L'Associazione garantisce al proprio interno la pluralità d'espressione coinvolgendo nei propri organismi elettivi rappresentanti delle espressioni minoritarie.

2. Per l'elezione degli organismi istituzionali nazionali di categoria un numero minimo di 15 Consiglieri Nazionali di estrazione congressuale può promuovere la presentazione di altra lista ANCL che il Consiglio Nazionale è tenuto a recepire adottando le delibere conseguenti.

3. Per le elezioni degli organismi istituzionali territoriali di categoria dovrà essere garantita la presentazione di ulteriore lista qualora promossa da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

ART. 54: Elettorato e incompatibilità (da correggere)

1. Ogni associato effettivo ha diritto di votare solo se in regola con il pagamento della quota associativa; ha diritto ad essere votato se in regola con il pagamento della quota associativa e se è in regola con gli obblighi formativi per dirigenti stabiliti da apposito regolamento della formazione dei dirigenti e candidati ed approvato dal Consiglio Nazionale, come previsto dall'art. 11 comma 4). Il diritto all'elettorato attivo si acquisisce con l'iscrizione a socio effettivo, quello passivo con il raggiungimento di due anni solari di anzianità di iscrizione. Al regolamento attraverso il quale sarà regolata la formazione obbligatoria per dirigenti e candidati, è demandata la possibilità di ridurre di massimo un anno il predetto periodo di due anni solari. L'anzianità, ai fini del computo del periodo previsto per l'elettorato passivo, in caso di reinscrizione, decorrerà dalla data dell'ultima iscrizione. L'elettorato passivo è altresì riservato al socio che svolge l'attività libero-professionale in forma autonoma, con esclusione degli associati che operino, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, nell'ambito di strutture sindacali, associative, agenzie interinali e patronati.

2. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica. La carica di Presidente provinciale è incompatibile con quella di Presidente Regionale.

3. Tutti gli eletti, ai quali sono attribuite cariche sociali nazionali, regionali e provinciali durano in carica anni 4 e possono essere rieletti.

4. Il Presidente Nazionale e il Presidente Regionale possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi e completi.

5. Coloro che vengono eletti negli organismi istituzionali nazionali di categoria, quali rappresentanti dell'Associazione, non possono rivestire cariche nell'Organo sindacale che li ha designati. Colui che viene eletto Presidente nell'organismo istituzionale provinciale di categoria, non può rivestire la carica di Presidente dell'Unione Provinciale o di Presidente regionale.

6. La carica di Consigliere Regionale è incompatibile con quella di Delegato all'Assemblea Regionale

ART. 55: Il voto

1. Tutte le operazioni che riguardano elezioni di cariche associative sono attuate

mediante voto segreto.

2. In caso di parità di voti tra due eletti prevale l'eletto con maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato e in caso ancora di parità è determinante la maggiore età.

ART. 56: Commissioni elettorali

1. Le operazioni elettorali sono vigilate da una Commissione nominata all'inizio dei lavori dalle rispettive Assemblee.

2. La Commissione, composta di tre membri, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

3. Essa ha i seguenti compiti:

a) verificare i poteri dei partecipanti alle Assemblee, sulla scorta degli atti forniti dai rispettivi organi competenti;

b) sovrintendere alle operazioni elettorali;

c) redigere appositi verbali che saranno firmati congiuntamente dai suoi componenti e consegnati al Presidente o Commissario in carica, a seconda dell'organismo di cui si tratta, per l'inserimento negli atti dell'Associazione;

d) distruggere le schede elettorali, qualora non vi siano contestazioni prima della chiusura dei verbali;

4. Alle operazioni di scrutinio e di verbalizzazione possono assistere votanti e candidati.

ART. 57: Elenco degli elettori e degli eleggibili

1. A cura dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Provinciale, rispettivamente per le proprie competenze, sarà rimesso alla Commissione di cui al precedente articolo un elenco completo degli associati elettori ed eleggibili che abbiano diritto al voto.

ART. 58: Convocazione degli eletti.

1. Entro 30 giorni successivi all'elezione il Presidente Nazionale convoca, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta, gli eletti al Consiglio Nazionale per l'attribuzione delle cariche associative.

2. La convocazione degli eletti nell'Unione Provinciale per l'attribuzione delle cariche di Consiglio verrà effettuata da chi ha riportato il maggior numero di voti.

3. L'insediamento degli organi elettivi, nazionali, regionali e provinciali, avviene anche in caso di ricorsi e salvo l'esito dei medesimi.

ART. 59: Surroghe e sostituzioni

1. Qualora, per qualsiasi ragione, decada dalla carica un componente degli organi associativi, si procede come segue:

a) ove si tratti di componenti del Consiglio Nazionale di estrazione congressuale e del Consiglio Provinciale con surroga secondo la graduatoria elettorale delle rispettive liste fino all'integrazione del 50% dei suoi componenti; oltre tale limite si procederà al rinnovo totale degli organismi;

b) ove si tratti di delegati all'Assemblea Regionale con surroga secondo la graduatoria elettorale nelle rispettive liste provinciali;

c) ove si tratti del Collegio dei Sindaci Revisori e Probiviri, nazionali, regionali o provinciali, con integrazione dei membri supplenti fino al limite dei medesimi. Oltre tale limite si procede al rinnovo totale delle cariche;

d) ove si tratti di componenti l'Ufficio di Presidenza Nazionale si procederà a nuove elezioni a cura del Consiglio Nazionale.

2. Nei casi sopra previsti i rispettivi organi dovranno provvedere alla ricostituzione del plenum nella prima riunione utile.

ART. 60: Validità delle delibere

1. Gli organismi del Sindacato, validamente costituiti, deliberano come segue:

- a) Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti;
- b) il Consiglio Nazionale, in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei componenti, ed in seconda convocazione, da indire nel giorno successivo, con la presenza di almeno 1/5 dei componenti a maggioranza dei presenti;
- c) L'Ufficio di Presidenza Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali, con la maggioranza dei presenti;
- d) le Assemblee regionali o provinciali, in prima convocazione, con la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, con la maggioranza dei presenti.

2. A parità di voti, nei consessi di cui alle lettere c) e d), prevale quello di chi presiede.

3. Tutte le convocazioni indicate nel presente Statuto, sono valide se effettuate con modalità per le quali si abbia evidenza di consegna e ricevuta.

4. Le riunioni degli organismi collegiali previsti dal presente Statuto possono essere validamente svolte anche con l'ausilio di modalità telematiche di presenza remota per le quali sia possibile identificare i partecipanti.

ART. 61: Assenze

1. L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive determina la decadenza dalla carica.

2. L'assenza per quattro volte consecutive, anche se giustificata per iscritto, determina analoga decadenza.

3. Per i componenti il Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme già richiamate dal presente Statuto.

ART. 62: Accettazione delle cariche

Ogni eletto, a qualsiasi livello, dovrà far pervenire l'accettazione della carica cui è stato chiamato entro i trenta giorni successivi l'insediamento di ciascun organismo.

TITOLO VIII

Rapporti con altri sindacati

ART. 63: Unificazione sindacale

1. L'Associazione persegue costantemente l'obiettivo della unificazione sindacale della categoria e pone in essere ogni stimolo alla sua realizzazione.

2. Promuove una politica di armonizzazione delle proprie deliberazioni sindacali con quelle delle altre Associazioni dei Consulenti del Lavoro, affinché l'immagine, l'azione e le realizzazioni ne risultino rafforzate nei confronti delle Autorità, della Pubblica Amministrazione e delle altre parti sociali.

3. Gli associati ai sindacati confluiti nell'ANCL manterranno l'anzianità d'iscrizione maturata nel precedente sindacato;

4. Il Consiglio Nazionale potrà stabilire una quota differenziata per gli associati confluiti nell'ANCL per un periodo non superiore a tre anni, compreso l'anno di confluenza.

5. L'Associazione garantisce al proprio interno la pluralità di espressione coinvolgendo nei propri organismi direttivi rappresentanti delle espressioni minoritarie.

TITOLO IX

Disposizioni disciplinari

ART. 64: Regolamento disciplinare nazionale

1. Il Consiglio Nazionale approverà il Regolamento disciplinare nazionale e le successive modifiche.

2. Le sanzioni applicabili gradualmente secondo la gravità dei fatti contestati sono:

a. biasimo;

- b. diffida;
 - c. sospensione fino a un massimo di 6 mesi;
 - d. espulsione.
3. La delibera definitiva e inappellabile del collegio dei probiviri nazionali saranno vincolanti per tutti gli organi dell'Associazione.

ART. 65: Commissariamento

1. Qualora si verificano fatti o esigenze non risolvibili in via ordinaria, deve essere nominato un Commissario, contestualmente alla delibera di commissariamento:
- a) a livello provinciale da parte del Consiglio Regionale;
 - b) a livello regionale da parte del Consiglio Nazionale su relazione del Presidente, sentiti i Presidenti provinciali interessati. I poteri del Commissario sono quelli dell'organo sostituito;
 - c) il Commissario, entro il termine di sei mesi dalla nomina, pone in essere gli atti per la ricostituzione dell'organo rappresentato;
 - d) i Commissari non hanno diritto di voto qualora partecipino alle Assemblee regionali e nazionali.

TITOLO X

Dei libri sociali

ART. 66: Libri dell'Associazione

1. Tutti i libri dell'Associazione che riguardano gli organi nazionali, regionali e provinciali verranno vidimati dai rispettivi Presidenti in carica e l'avvenuta vidimazione verrà verbalizzata dai rispettivi Collegi dei Sindaci Revisori in occasione della prima utile seduta.
2. Qualora venga svolta attività commerciale, tutti i libri dell'Associazione sono tenuti in conformità delle leggi vigenti in materia.

TITOLO XI

Norme transitorie e di prima applicazione

ART. 67: Rinnovi e norme transitorie

1. Il primo dei due mandati di cui all'art. 54 comma 4, per il Presidente Regionale, è quello che decorre dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente statuto.
2. Per le elezioni del Collegio dei probiviri regionali, la cessazione probiviri provinciali, la composizione delle Unioni Provinciali di cui all'art. 12 comma 6 e per la sostituzione della GEN con l'Ufficio di Presidenza Nazionale si farà riferimento al primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto.
3. Tutte le Assemblee Regionali si devono rinnovare entro 12 mesi dall'approvazione dello Statuto.
4. Per gli organismi provinciali che si rinnovano dopo l'entrata in vigore del presente Statuto i Probiviri di riferimento saranno quelli nazionali fino alle elezioni dei rispettivi collegi regionali dei probiviri.
5. Dopo la costituzione di ogni collegio regionale dei probiviri, decadono tutti i collegi provinciali dei probiviri nell'ambito dello stesso territorio regionale.
6. In caso di costituzione di una nuova Unione Provinciale, a seguito di costituzione di nuova provincia, gli associati iscritti all'Unione Provinciale di appartenenza transitano d'ufficio alla nuova UP, salvo espressa volontà, da comunicare alle predette UP, di conservare l'iscrizione nell'UP di provenienza.

ART. 68: Regolamento di attuazione

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale delibererà un Regolamento nazionale di attuazione.

2. Entro 240 giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza nazionale, approverà il codice etico, il regolamento disciplinare e il nuovo regolamento per le elezioni congressuali e il regolamento per il Coordinamento giovani.

3. I Consigli Regionali potranno integrare e completare tale regolamento inviandone copia al Consiglio Nazionale.

4. Entro 240 giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza nazionale, approverà uno statuto tipo provinciale e regionale.

5. Entro 1 anno dall'approvazione dello statuto tipo regionale e provinciale le Unioni Provinciali e i Consigli Regionali dovranno adeguare il proprio statuto, se adottato, e trasmetterne copia all'Ufficio di Presidenza Nazionale.

6. Il regolamento nazionale definirà le norme per la partecipazione al Congresso dei rappresentanti e dei delegati di cui all'art. 33 delle Unioni Provinciali di Aosta, Trento e Bolzano e di quelle Regioni con una sola Unione Provinciale attiva.

ART. 69: Norme di rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, al regolamento di attuazione e al Codice Etico che verrà predisposto ed approvato dal Consiglio Nazionale.

2. E' demandato al Consiglio Nazionale il compito di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per ottemperare a disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi.

Alessandro Visparelli

Dario Montanaro

Antonio Galdiero-notaio